



COMUNE DI CONSELVE
Provincia di Padova

REGOLAMENTO

SULL'ISTITUZIONE DELL'ALBO COMUNALE

DELLE ASSOCIAZIONI

E SULL'ORGANISMO RAPPRESENTATIVO



Approvato con delibera di C.C. N. 66 del 29.07.1993 - Modificato con delibere di C.C.: N. 101 del 17.12.93; n. 40 del 14.06.95; n. 83 del 10.10.95; n. 50 del 28.06.96; n. 83 del 20.12.96.

INDICE

| | |
|--|------------------------|
| 1. L'albo delle Associazioni | artt. 3 -10 bis |
| Principi | art. 1 |
| Finalità | art. 2 |
| Requisiti | art. 3 |
| Diritti delle associazioni | art. 4 |
| Modalità di iscrizione | art. 5 |
| Ricorso | art. 6 |
| Aggiornamento | art. 7 |
| Rinnovo | art. 8 |
| Pubblicità | art. 9 |
| Disposizioni finali | art. 10 |
| Disposizioni transitorie | art. 10/bis |
| 2. L'Organismo rappresentativo delle Associazioni | artt. 11 - 20 |



Art. 1 Principi

Il Comune di Conselve e le varie forme associative che agiscono sul territorio, nella rispettiva distinzione di ruoli, competenze e responsabilità, operano e collaborano con pari dignità alla promozione e al conseguimento del bene comune.

Art. 2 Finalità

Il Comune, al fine di consentire una corretta politica di sviluppo delle forme associative, la partecipazione e il coinvolgimento delle stesse al servizio della collettività istituisce, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto Comunale, l'Albo Comunale delle Associazioni e Organismo Rappresentativo.

1. L'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 3 Requisiti

Per l'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni sono previsti i seguenti requisiti:

- 3.1 agire nell'ambito territoriale comunale da almeno un anno;
- 3.2 avere finalità di interesse locale ed operare in particolare nei settori previsti dal II comma dell' art. 30 dello Statuto.
- 3.3 agire senza finalità di lucro;
- 3.4 aver un numero di aderenti residenti a Conselve non inferiore a 5
- 3.5 essere provviste:
 - a) dell'atto costitutivo e Statuto;
 - b) di un bilancio di previsione e di un bilancio consuntivo;
 - c) di comunicare annualmente il numero degli iscritti;
 - d) di un organigramma delle cariche sociali conformemente alle decisioni assunte dagli organi competenti dell'Associazione.

Art. 4 Diritti delle Associazioni

L'iscrizione all'Albo delle Associazioni:

- 4.1 è condizione preferenziale:
 - a) per l'accesso alle strutture e ai servizi municipali;
 - b) per fruire dei benefici economici;
- 4.2 è condizione necessaria:
 - a) per ricevere gratuitamente le pubblicazioni di carattere periodico pubblicate dal Comune, così come tutte le informazioni divulgate semprechè siano di interesse per le Associazioni, in relazione alle finalità perseguite;
 - b) per ricevere copia degli atti e delle deliberazioni che riguardano le materie attinenti all'attività svolta dall'Associazione secondo le seguenti modalità:
 - 1) riduzione del 50% del costo fotocopie effettuate dagli uffici stessi;



- 2) qualora per impossibilità tecnica materiale, l'Ente sia costretto a fotocopisteria esterna, l'Associazione dovrà corrispondere l'intero importo sostenuto per la riproduzione degli atti al Comune stesso;
- 3) al momento della richiesta degli atti, secondo le modalità previste al punto 2) l'Associazione dovrà versare un deposito cauzionale di L. 20.000.- direttamente al responsabile dell'accesso;
- c) per stipulare con il Comune apposite convenzioni per la gestione dei servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative ai sensi del X comma dello Statuto;
- d) per la concessione in uso a tempo determinato dei locali del Comune da destinare a sede delle Associazioni verso il recupero delle sole spese di funzionamento (riscaldamento, acquedotto, energia elettrica, etc.) A tale scopo la G.C. stabilirà, in base alla disponibilità dei locali, i criteri e le modalità da osservare per le assegnazioni;
- e) uso gratuito della Sala Polivalente situata in P.zza Dante come previsto dal vigente Regolamento per l'uso delle Sale.

Art.5 **Modalità di iscrizioni**

- 1) L'Associazione in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 che intende essere iscritta all'Albo delle Associazioni deve presentare istanza scritta al Sindaco del Comune.
- 2) La domanda in carta semplice deve essere corredata dai seguenti documenti:
 - a) atto costitutivo;
 - b) statuto;
 - c) organigramma con le relative responsabilità associative;
 - d) elenco del personale dipendente e/o volontario;
 - e) elenco dei soci con indicazione del Comune di residenza;
 - f) relazione sugli interventi attui nell'ultimo anno;
 - g) programma indicativo degli interventi che si intendono realizzare nel periodo di validità della iscrizione all'Albo (tre anni con particolare riferimento alle finalità e nell'ambito di intervento dell'Associazione stessa);
 - h) eventuali attività a pagamento ordinariamente svolte dall'Associazione;
- 3) Per le sezioni locali di Associazioni che operano a livello nazionale in alternativa alla documentazione di cui ai punti a) e b) basterà produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del legale rappresentante dell'Associazione, che attesti che l'Associazione si è costituita a livello nazionale e che la stessa è emanazione di carattere nazionale di cui ha il riconoscimento, non solo ma che lo Statuto dell'Associazione a livello Comunale contiene tutti gli elementi di cui al successivo IV comma.
- 4) In alternativa alla produzione dell'atto costitutivo l'Associazione potrà trasmettere al Comune una apposita dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante della stessa con la quale si attesti che l'Associazione si è costituita informalmente (indicando tuttavia l'anno di costituzione) e che l'esistenza della stessa risulta tacitamente dall'attività del gruppo organizzato.
- 5) Deve indicare inoltre:



- a) l'eventuale iscrizione ad altri registri federazioni ecc. a livello provinciale, regionale e nazionale;
- b) la persona cui è conferita la legale rappresentanza;
- c) l'ambito in cui chiede di essere inserita.

Lo Statuto di cui al punto b) deve contenere:

- a) gli scopi e le attività dell'Associazione;
- b) l'indicazione esplicita dell'assenza di fini di lucro;
- c) le norme che disciplinano le cariche sociali ed il funzionamento dell'Associazione (o della rappresentanza provinciale, regionale, nazionale).

La Giunta Comunale sulla base della domanda di iscrizione dei documenti presentati e della istruttoria degli uffici del Settore competente di questo Comune provvederà attraverso proprio atto deliberativo all'iscrizione all'Albo delle associazioni attribuendo un numero di iscrizione ed assegnando alla medesima l'ambito di appartenenza, su richiesta dell'Associazione stessa, secondo la seguente classificazione:

- Cultura - Educazione - Ambiente;
- Sociale - Sanitario - Assistenza;
- Sport - Tempo libero;
- Lavoro - Economia.

La decisioni della Giunta Comunale sarà comunicata all'Associazione.

Art. 6 Ricorso

L'Associazione la cui richiesta di iscrizione abbia avuto esito negativo, può ricorrere alla Giunta Comunale entro il termine di 30 giorni a partire dalla data del ricevimento della comunicazione della decisione. Il ricorso deve essere presentato per iscritto su carta libera. La Giunta Comunale entro 30 giorni esaminerà il ricorso e comunicherà l'esito agli interessati.

Art. 7 Aggiornamento

L'Associazione si impegna durante il periodo di iscrizione all'Albo delle Associazioni:

- a) a trasmettere l'elenco dei soci in caso di rinnovo delle adesioni dei propri soci;
- b) a trasmettere l'organigramma dell'Associazione in caso di rinnovo delle cariche associative;
- c) a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativamente a quanto previsto dagli artt. 3 e 5.

Qualora, sulla base delle informazioni trasmesse dall'Associazione o di accertamenti eseguiti direttamente, l'Amministrazione Comunale rilevasse nel corso del triennio di iscrizione, il venir meno di uno dei requisiti previsti dall'art. 3, si procederà alla revisione dell'iscrizione dell'Associazione all'Albo delle Associazioni.

Art. 8 Rinnovo

L'iscrizione all'Albo delle Associazioni ha validità triennale e verrà riesaminata, su presentazione dell'istanza di rinnovo, secondo le modalità di cui all'art. 5.



Art. 9
Pubblicità

L'Albo delle Associazioni sarà depositato presso la Segreteria Comunale e potrà essere consultato da chiunque ne faccia richiesta.

Art. 10
Disposizioni finali

L'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni, adottata con provvedimento della Giunta Comunale, avviene due volte all'anno; le domande dovranno essere presentate entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno.

Art. 10 bis
Disposizioni transitorie

Al fine della prima iscrizione all'Albo sono fatte salve le domande già presentate dalle Associazioni all'entrata in vigore della presente norma.

In sede di verifica dei requisiti per l'iscrizione di cui al comma precedente verrà data anche applicazione alle disposizioni modificative del Regolamento deliberate in sede di approvazione del presente articolo.

**2. L'ORGANISMO RAPPRESENTATIVO
DELLE ASSOCIAZIONI**

Ai sensi dell'art. 30, comma 4, dello Statuto viene istituito l'Organismo Rappresentativo di tutte le Associazioni iscritte all'Albo.

L'organismo risulta così composto:

- dal Sindaco o Assessore delegato;
- da tutti i rappresentanti legati delle associazioni iscritte all'Albo;

I rappresentanti legali delle associazioni possono farsi sostituire da un altro iscritto all'associazione stessa munito di apposita delega.

Spetta al Sindaco nominare con proprio atto l'Organismo Rappresentativo delle Associazioni.

Art. 12

La prima convocazione dell'Organismo Rappresentativo sarà effettuata dal Sindaco o Assessore delegato e, nella stessa, si provvederà alla elezione del Presidente a maggioranza assoluta dei componenti.

L'organismo sarà convocato almeno con cadenza quadrimestrale e comunque un mese prima o almeno in tempo utile prima dell'approvazione del bilancio preventivo o consuntivo per poter esprimere parere sulla relazione programmatica.

La convocazione dell'organismo può essere richiesta anche da 1/5 dei componenti. In questo caso il Presidente è tenuto a convocare l'Organismo rappresentativo entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.



Art. 13

All'Organismo Rappresentativo, oltre i compiti di cui al precedente articolo, vengono riconosciute le seguenti competenze:

- a) esprimere pareri su proposte di deliberazioni da assumersi da parte della Giunta o dal Consiglio Comunale su questioni attinenti alla attività svolta dalle Associazioni iscritte all'Albo;
- b) elaborare proposte da sottoporre all'esame degli organi competenti;
- c) proporre alla Giunta Comunale indagini, studi e ricerche utili alla diffusione e al consolidamento delle associazioni;
- d) determinare eventuali obiettivi comuni da perseguire;
- e) programmare collaborazioni tra associazioni e tra associazioni e Amministrazione Comunale;
- f) discutere problemi specifici di comune interesse.

Art. 14

Al fine di favorire la reale partecipazione ed il coinvolgimento delle Associazioni per l'approfondimento dei singoli argomenti di competenza viene istituita una Commissione per ogni area di intervento e precisamente:

- a) Cultura - Educazione - Ambiente;
- b) Sociale - Sanitario - Assistenza;
- c) Lavoro - Economia;
- d) la Consulta dello Sport viene considerata a tutti gli effetti Commissione per la stessa materia.

Alla formazione di dette commissioni provvederà autonomamente l'Organismo Rappresentativo delle Associazioni stesse individuando, all'interno di ciascuna commissione un referente.

Spetterà alla Commissione approfondire gli oggetti da trattarsi da parte dell'Organismo Rappresentativo, predisponendo eventuali proposte e riferire all'Organismo stesso.

Spetta al referente il compito di organizzare e coordinare i lavori della Commissione.

Ogni Commissione è formata dai rappresentanti delle varie associazioni appartenenti alla stessa area di intervento.

Art. 15

I referenti delle Commissioni unitamente al Presidente dell'Organismo Rappresentativo sono incaricati delle attività di coordinamento fra le Commissioni stesse e l'Amministrazione Comunale, riservando comunque all'Organismo Rappresentativo la posizione ufficiale e definitiva sulle singole problematiche.

Art. 16

Le funzioni di Segretario dell'Organismo Rappresentativo sono svolte da un componente designato dal Presidente.



Art. 17

L'Organismo Rappresentativo delle Associazioni si riunisce presso la sede del Comune di Conselve.

Spetta al Presidente predisporre l'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai membri dell'Organismo Rappresentativo almeno 3 giorni prima di quello stabilito per la seduta.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, nonché degli argomenti posti all'ordine del giorno.

La riunione può essere convocata anche in luogo diverso della Sede del Comune di Conselve.

Nell'avviso deve essere fissato giorno e ora della seconda convocazione.

Art. 18

Le riunioni dell'Organismo Rappresentativo sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti assegnati in prima convocazione e con la presenza di un quinto in seconda convocazione.

Art. 19

Le sedute dell'Organismo Rappresentativo sono pubbliche.

Di ciascuna seduta viene redatto apposito verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 20

Le votazioni in seno all'Organismo Rappresentativo avvengono per alzata di mano.

Ogni membro ha facoltà di motivare il proprio voto e ha diritto a richiesta, di far inserire a verbale le motivazioni che lo sostengono.

Le deliberazioni vengono approvate a maggioranza semplice dei presenti, in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.